# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA ———

N. 1033

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore GUGLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1994

Modifica dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubbica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rettifiche d'ufficio

### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – In Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416 (legge 19 aprile 1994, n. 193) ha introdotto una disposizione sostitutiva del comma 6 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte dirette del 29 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

«6. La ratifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi».

L'ufficio tiene conto direttamente delle ratifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi».

La modifica, accolta favorevolmente dalla dottrina e dagli operatori economici, reintroduce il principio della continuità del reddito fiscale e pone fine ad una palese ingiustizia che si verificava allorquando l'ufficio delle imposte dirette rettificava il valore di un cespite senza che la rettifica potesse valere anche per gli esercizi successivi, creando così una duplicazione di imposte.

Analoga situazione di duplicazione di imposte però si verifica in caso di rettifica «per competenza» dei costi. Infatti nell'ipotesi che il Fisco recuperi a tassazione spese non di competenza dell'esercizio (es. pagamenti fatti alla SIP o all'ENEL) non procede a rettificare il reddito dichiarato per il periodo di imposta al quale le spese recuperate andrebbero attribuite.

Onde evitare che fattispecie simili siano regolate in maniera diversa, si propone la modifica dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Norme generali sui componenti del reddito di impresa)

1. Al comma 4 dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:

«La rettifica da parte dell'ufficio di componenti di costi per motivi di competenza ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene contestualmente conto delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare i redditi dichiarati per gli esercizi successivi».